

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANGELILLI, BONAFINI, CARELLI e ZANNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 1964

Modifica alla legge 15 febbraio 1949, n. 33,  
per agevolazioni tributarie a favore di cooperative edilizie

ONOREVOLI SENATORI. — Nella passata legislatura il senatore Vincenzo Menghi presentò al Senato una proposta di legge press'a poco identica all'attuale.

La proposta, presentata il 23 gennaio 1959, fu approvata dalla Commissione finanze e tesoro in sede deliberante e trasmessa alla Camera dei deputati che, nonostante le assicurazioni, non la discusse.

Si impone, perciò, ora la necessità di ripresentarvi il disegno di legge che, siamo certi, sarà approvato.

Giova premettere che il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, aveva elevato il valore dei fondi rustici o della casa assegnata dalle cooperative agricole od edilizie ai propri soci, con il beneficio dell'imposta fissa di registro e dell'imposta ipotecaria ridotta.

A distanza di poco più di quattro anni, la legge 15 febbraio 1949, n. 33, elevò il limite del valore da lire 600.000 a lire 5.000.000 sia per le case che per i fondi rustici assegnati rispettivamente da cooperative agricole od edilizie, con il beneficio dei privilegi tributari (articolo 3) e dispose, d'altra parte (articolo 14), che gli atti già regolarmente registrati ad imposta fissa concernenti l'assegnazione di immobili da cooperative agricole

od edilizie ai propri soci, non perdevano il privilegio qualora il valore accertato in seguito a procedura di valutazione, dopo l'entrata in vigore di detta legge, non superasse la metà del limite massimo del valore (5 milioni) fissato dall'articolo 3.

In altri termini, in base a questa disposizione sono registrabili con l'imposta fissa gli atti di assegnazione rispettivamente di case o fondi rustici purchè il valore complessivo dei beni della stessa natura assegnati anche in precedenza non superasse il valore di lire 7.500.000.

Si rende ora necessario elevare il valore di 5 milioni che è un prezzo irrisorio per gli alloggi i-più modesti immaginabili, portando il valore stesso dei fondi rustici o delle case assegnate da cooperative agricole od edilizie, a lire 12 milioni.

Non è inutile ricordare che le case costruite con contributo dello Stato ed assegnate dalle cooperative edilizie ai propri soci, godono il beneficio dell'imposta fissa di registro ed ipotecaria, qualunque ne sia il valore ed il tempo nel quale l'assegnazione viene fatta, con la conseguenza che gli assegnatari di queste case godono di un duplice beneficio: il concorso cioè dello Stato per la costruzione o l'acquisto delle case da parte delle cooperative, e l'agevolazione tribu-

taria relativa all'imposta di registro fissa ed ipotecaria.

Le cooperative edilizie, invece, che hanno provveduto alla costruzione di fabbricati destinati ad uso di abitazione senza il contributo dello Stato debbono assegnare le case ai propri soci con il beneficio dell'imposta fissa di registro solo quando il valore di esse non sia superiore a lire 5 milioni, valore, questo irrisorio per effetto del diminuito valore di acquisto della moneta.

Devono inoltre corrispondere l'imposta ipotecaria ridotta al quarto, mentre le assegnazioni di case costruite ed acquistate con il contributo dello Stato godono anche il beneficio dell'imposta ipotecaria fissa.

Si tratta di una patente ingiustizia tributaria che il provvedimento in esame che già aveva avuto, nella passata legislatura, la sanzione del Senato, attenuerà notevolmente.

Va ricordato che se era giustificata in parte la differenza di trattamento sotto il regime dell'articolo 90 del testo unico per l'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, numero 1165, per il quale le cooperative non costituite da persone indicate nel successivo articolo 91 e cioè da persone che avevano ed

hanno maggiore necessità di essere favorite, erano a proprietà indivisa ed inalienabile, non è giustificata dopo che il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico, ha abrogato l'articolo 90 sopra citato (articolo 28), ed ha trasformato le società cooperative edilizie a proprietà indivisa ed inalienabile, in cooperative a proprietà divisa (individuale) (articolo 23), anche se non sono costituite da dipendenti o pensionati dello Stato.

\* \* \*

È superfluo riportare nel disegno di legge la norma che tende a precisare la riduzione dell'imposta ipotecaria ridotta per le cooperative agricole perchè a ciò ha provveduto l'articolo 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1389, che ha fissato la riduzione al quarto per gli atti di assegnazione dei fondi rustici dalla cooperativa agricola ai propri soci.

\* \* \*

L'articolo 2 riproduce, in parte modificato, l'articolo 14 della legge 15 febbraio 1949, n. 33.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, è sostituito dal seguente:

« Il limite massimo di lire 5 milioni è elevato a lire 12 milioni, previsto come valore delle assegnazioni ai soci in regime di privilegio, da parte di società cooperative agricole od edilizie in possesso dei requisiti prescritti, comprese le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141 ».

## Art. 2.

Gli atti indicati nell'articolo precedente, già regolarmente registrati con l'imposta fissa di registro, non perdono il privilegio qualora il valore accertato in seguito a procedura di valutazione, definita dopo l'entrata in vigore della presente legge, non superi i tre quarti del limite massimo di cui all'articolo precedente.